CAMERA DEI DEPUTATI N. 290

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CRUCIANI

Presentata il 25 luglio 1963

Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trae giustificazione e motivo dal fatto che, per particolari contingenze o applicazioni delle leggi, gli insegnanti di educazione fisica o sono stati esclusi dai decreti ministeriali relativi a concorsi a cattedre ovvero tali decreti sono stati congegnati in maniera tale da escludere la maggior parte degli aspiranti.

Ciò si è verificato, per l'esattezza, in due circostanze, la più recente delle quali è data dal Bando di concorso pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 dell'8 giugno 1963 e che indice il concorso a cattedre per tutte le materie esclusa l'educazione fisica.

L'altro caso che, tra l'altro, è quello che ha arrecato maggior delusione alla categoria si è concretizzato allorquando con il decreto ministeriale 1° settembre 1961, applicativo della legge 28 agosto 1961, n. 831, venivano richiesti particolari requisiti che, per la loro stessa natura e per le circostanze di seguito illustrate, escludevano la maggior parte degli aspiranti.

Infatti il decreto ministeriale 1° settembre 1961 riservava ovviamente il concorso a coloro che fossero risultati idonei, con almeno sette decimi, in un precedente concorso per titoli ed esame facendo eccezione solo per i reduci e le categorie assimilate, che, comunque abilitate, potevano partecipare al concorso.

Si tenga ben presente che i programmi e le modalità per gli esami di abilitazione e per i concorsi a cattedre di educazione fisica sono stati definitivamente approvati col decreto del Presidente della Repubblica del 4 novembre 1960 e in conseguenza di ciò, non essendo mai stati banditi concorsi per esame, non vi potevano essere aspiranti forniti dell'essenziale richiesto e cioè della idoneità con almeno sette decimi.

Evidentemente la omissione dell'educazione fisica dal recente bando di concorso, di cui sopra, si spiega solo coll'implicito riconoscimento da parte del Ministero dell'opportunità di ristabilire, con particolari provvedimenti, l'equilibrio rispetto alle altre materie d'insegnamento turbato dal mancato completo godimento dei benefici della legge del 3 luglio 1961, n. 831.

A documentazione di tale equilibrio, non è inopportuno notare che, mentre per le altre materie d'insegnamento il numero delle cattedre messe a disposizione col decreto ministeriale 18 agosto 1962, per la pratica applicazione della citata legge n. 831, è di gran lunga inferiore al numero dei concorrenti iscritti nelle graduatorie di merito, per l'educazione fisica il rapporto è di gran lunga invertito.

Il citato decreto ministeriale, 18 agosto 1962, metteva a disposizione ben 1.188 cattedre maschili di educazione fisica e 770 femminili.

Le graduatorie, in linea ufficiosa conosciute, comprendono solo 209 vincitori per le cattedre maschili e 62 per le cattedre femmi-

nili. Ciò proprio in relazione al fatto che, non essendovi la graduatoria per gli idonei (tabella *A*), si è costituita solo la graduatoria meno numerosa ovvero quella dei combattenti e assimilati (tabella *B*).

Che ciò accadesse era tanto previsto che il Ministro della pubblica istruzione di buon grado si dichiarò favorevole alla approvazione dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 357, che disponeva appunto il trasferimento delle cattedre non assegnate in favore degli idonei dei precedenti concorsi 1 e 2. Tale trasferimento è però per buona parte fittizio in quanto rischia di far conteggiare come assegnate due cattedre per lo stesso nominativo. Infatti i concorrenti, combattenti o assimilati, beneficiari della legge n. 831 sono idonei o vincitori dei citati precedenti concorsi 1 e 2. Pertanto dal numero delle cattedre assegnate in ciascuna applicazione delle leggi e dei decreti ministeriali dovrà essere riferito al netto delle opinioni dei candidati aventi diritto all'assunzione in ruolo per entrambi i concorsi: 1 e 2 oppure alla legge n. 31.

Risulterà così che se tutti i concorrenti, vincitori in applicazione della legge n. 831, accetteranno la nomina in ruolo la graduatoria dei concorsi 1 e 2 risulterà decurtata di un pari numero di concorrenti e al totale, benché ancora non siano possibili conti precisi e definitivi, si può fin d'ora calcolare che operate tutte le nomine ed i trasferimenti di cattedre previsti resteranno vacanti circa trecento cattedre maschili e duecento femminili.

In relazione a questo, presunto ma veritiero calcolo, si spiega come in data 14 dicembre 1962 in sede di prima applicazione dell'articolo 2 della citata legge n. 357 il Ministro si dichiarò favorevole ad un emendamento, che fu infatti approvato, che oltre al trasferimento delle cattedre prevedeva l'aumento del numero dei concorrenti ammettendo ai citati concorsi 1 e 2 anche coloro che avevano conseguito l'abilitazione nelle normali sessioni di esame di Stato.

Tale stesura della legge non pervenne alla definitiva approvazione dei due rami del Parlamento ed oggi la presente proposta di legge tende a completare ciò che rimase incompiuto venendo incontro sia alla aspirazione degli interessati sia sopperendo alla necessità di copertura delle cattedre che, in caso diverso, resterebbero ancora a lungo non assegnate.

* * *

Per quanto riguarda la stesura specifica, è opportuno precisare che l'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, prevede quale titolo di studio valido per la partecipazione agli esami di abilitazione ed ai concorsi a cattedre di educazione fisica il diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica.

In deroga a tale disposto di legge l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, al secondo comma riconosce il diritto di chiedere l'ammissione agli esami di Stato, senza l'obbligo di frequenza ai corsi di cui all'articolo 1 della stessa legge, per coloro che abbiano frequentato con profitto il corso di Torino del 1942 e uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente.

L'articolo 5 della citata legge n. 1727 prevede ancora, in deroga all'articolo 1 della citata legge n. 88, che gli stessi, dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento possono partecipare ai concorsi a cattedra. Si è quindi reso necessario, nel testo, un comma che, specificamente, conceda a questi aspiranti, in tema di assoluta eccezionalità, un beneficio che normalmente non potrebbe essere concesso dato che già essi godono e hanno goduto di particolari facilitazioni.

Per la stessa ragione nell'articolo 2 dell'attuale proposta di legge si è reso necessario riaffermare la perenne validità dell'articolo 8 della citata legge 30 dicembre 1960, n. 1727, che stabilisce definitivamente il diritto di precedenza dei diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica in tutte le graduatorie di cui ai citati precedenti articoli 4 e 5.

Tale equo disposto tende ad impedire in modo assoluto e definitivo che possa verificarsi l'assurdo di vedere chi, preceduto e danneggiato, fidando nelle leggi dello Stato e avendo seguito il regolare ciclo di studi, è in possesso del legale titolo e ciò in favore di concorrenti che godono di particolari benefici derivanti non tanto dal riconoscimento di diritti quanto dalla valutazione degli aspetti umani dei loro problemi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad indire, con le modalità del decreto ministeriale 1° settembre 1961 – applicativo del 1° comma dell'articolo 19 della legge 28 luglio 1961, n. 831 – un concorso per titoli riservato ai diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica abilitati negli esami di Stato indetti con i decreti ministeriali 15 dicembre 1961 e 15 dicembre 1962.

Al concorso potranno partecipare anche gli insegnanti di educazione fisica in possesso dei requisiti previsti, per la partecipazione ai concorsi 1 e 2, dai decreti ministeriali 15 marzo 1960 oltreché gli insegnanti di educazione fisica in possesso dei requisiti di cui al 2° comma dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, ed abilitatisi nelle citate sessioni di esame di Stato.

ART. 2.

Per il concorso, di cui al precedente articolo, verranno utilizzate le cattedre non assegnate, ad avvenuto espletamento del concorso di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1961 e successivamente all'applicazione dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 357, e che risultano previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 agosto 1962, in attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831; verranno inoltre utilizzate le cattedre disponibili alla data di pubblicazione della presente legge.

Nella formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori troverà applicazione il disposto dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.